Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

BRUCIARE SCARTI VEGETALI AGRICOLI INTEGRA IL REATO DI SMALTIMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI NEL CONTESTO DEL T.U. AMBIENTALE

Pubblichiamo due interessanti ed assolutamente condivisibili sentenze di Tribunale che riconoscono nell'attività di bruciare scarti vegetali di tipo agricolo in cospicue quantità il reato di smaltimento abusivo di rifiuti previsto nel sistema sanzionatorio del Testo Unico ambientale .

Riteniamo di poter condividere tale interpretazione in quanto al di là delle prassi storiche accreditate di fatto sul territorio, in realtà nel contesto della normativa sulla disciplina dei rifiuti vigente non riusciamo ad individuare una deroga né espressa né tacita per tale pratica .

Sottolineamo che nei casi in esame i rifiuti vengono distrutti mediante fuoco e questo costituisce certamente una metodologia di distruzione che non può essere considerata una ordinaria pratica agricola ma una vera e propria attività di smaltimento mediante bruciatura; il fatto che questa usanza, come molte altre attività esistenti nel nostro territorio, sia radicata socialmente e molto diffusa, non può certamente trasformare un qualche cosa di illegale in una realtà fittiziamente in regola con le norme di settore . le prassi, gli usi ed i costumi non possono infatti essere elevati – in questo e in moltissimi altri casi - a scriminanti di fatto oppure a norme di fatto alternative. Oltretutto queste pratiche spesso generano grandi fastidi per i terzi a causa delle notevoli emissioni fumose ed altre volte provocano situazioni di pericolo quando sono effettuate in prossimità di strade. Sul tema vale dunque la pena svolgere qualche riflessione e le due sentenze che riportiamo in calce sono un utile spunto per riaffermare il principio che le prassi del "così fan tutti" non sono leggi alternative.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 3 aprile 2007

Riportiamo in calce le sentenze citate

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BORGO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice Dr. CARLO ANCONA alla pubblica udienza del 6.03.2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

****

dichiarato presso la sua abitazione;
difeso di fiducia dall'avv. ****del foro di Trento

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

per il reato previsto e punito dall'ari 256 comma 1 lett., a) del D.L.vo 03.04.2006 n. 152, perché, in qualità dì proprietario del terreno identificato dalla p.f.., 9742 C.C. di **** , in assenza di autorizzazione e, quindi, in violazione dell'are. 208 del D.L.vo 152/2006, effettuava o, comunque, permetteva che venissero effettuate operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegalo B, di rifiuti speciali non pericolosi; costituiti da scarti vegetali (codice CER 02.01.03) provenienti dalle operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà;

Reato commesso in Castello Tesino (TN), Località Righi, il 29.04.2006.
Conclusioni: il PM minimo della pena
Il dif. Dell'imp. Avv. ***..Assoluzione - in subordine applicazione esimente art. 256 capo 4) del D.Lvo 152/06. Indulto.

MOTIVAZIONE

La decisione non pare dubbia nel suo esito, una volta che si tenga conto dei fatti pacificamente accertati.
L'imputato aveva legittimamente tagliato alcuni abeti; aveva provveduto alla stramatura, e cioè al taglio dei rami; erano rimasti giacenti ed inutilizzate le parti più leggere dei rami stessi, in usufruibili in processi produttivi di sorta, per un volume di circa un metro cubo, come ha riferito il teste; e allora l'imputato ha provveduto ad accendere un fuoco ed a bruciare tali ramaglie, secondo una tradizione consolidata da secoli, ma non per questo lecita a sensi della legislazione in vigore.
infatti, non vi è dubbio su alcuni punti in diritto:

1) il taglio di alberi è attività produttiva, sia pure nell'ambito non di una attività industriale ma della silvicoltura; e quindi la legge: richiamata in capo dì imputazione (che del resto non affatto nuova, ma mutua la sua disciplina dalla normativa in terna dì rifiuti del 1999) trova piena applicazione;

2) la eliminazione con il fuoco deve definirsi una forma di smaltimento, e non può essere considerata; una forma di utilizzazione del prodotto nell'ambito della attività produttiva della silvicoltura o di altre attività collegate;

a riguardo, la tesi per cui le ceneri costituirebbero un concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali; e del resto l'imputato non prova neppure a dedurre che avrebbe destinato quelle ceneri allo scopo di concimazione di terreni agricoli di sorta,

II fatto ebbe a consistere, in una eliminazione dei residui della produzione mediante fuoco; ed essa, pertanto, costituisce forma non autorizzata di smaltimento; con necessità dì irrigare la sanzione prevista dalla nonna. La pena si irroga nel minimo; tuttavia, il fatto che l'imputato abbia fatto opposizione e non abbia neppure fruito della possibilità di oblazione rende evidenti le ragioni per cui è impossibile la comminatoria della pena nella sua sola componente pecuniaria (ammenda); infatti può darsi per scontato che il *****, che ha rifiutato la definizione del procedimento con soluzioni di gran lunga più soddisfacenti da un punto di vista oggettivo, tramite il semplice

• pagamento di una somma dì denaro a titolo di sanzione penale o di mezzo per la estinzione del reato, non pagherebbe rammenda eventualmente comminata,

P Q M

V° l'art. 535 cpp
Dichiara ******* colpevole del reato ascritto, e lo condanna
alla pena di mesi tre di arresto, spese e tesse; pena estinta da indulto.

Trento, 6.03.2007

Il giudice

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI CLES

II Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. CLAUDI A MIORI alla pubblica udienza del 21/12/2005 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI

********* quale contitolare di Azienda Agricola nonché esecutore materiale dell'incenerimento

- LIBERO PRESENTE –

-

IMPUTATO

Per il reato p. e p. dall'art. 51 co. 1 del D.lvo 22/97 perché quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, effettuava operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (CER 02.01.03) derivanti dall'estirpazione del frutteto, della superficie di circa 2.000 mq., meglio identificato dalle pp. ff 970/2 e 971/2 C.C. **** di proprietà di **** mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dall'allegato B, in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 28 del medesimo decreto, materiali non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 8 punto e) in quanto non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche. Accertato in *** loc. Luc il 29.10.2003.

FATTO E DIRITTO

II 28 ottobre 2003 personale della Stazione Forestale di Denno, durante l'espletamento del servizio di sorveglianza in località "Lue" del Comune di ***, notava una colonna di fumo provenire da un fondo successivamente identificato nelle pp.ff. 970/2 e 971/2 C.C. ***, di proprietà di ****.

Sul posto venivano rinvenuti tre grossi cumuli di residui vegetali (costituiti da rami, rametti e fogliame), già bruciati (in base ai segni di annerimento presenti sul campo) per il 70%, residui derivati dall'operazione di taglio per il rinnovo straordinario del frutteto esteso su una superficie di circa 2.000 metri quadrati.

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva tratto al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'epigrafe.

All'odierno giudizio, revocato preliminarmente il decreto penale di condanna, si procedeva alla presenza dell'imputato e, all'esito dell'istruttoria, le parti concludevano come sopra.

Dall'esame del teste verbalizzante, dei testi della difesa e dalla documentazione prodotta è emersa la ricostruzione dei fatti sopra esposta.

Risulta integrato il reato di cui all'art. 51, comma 1 del D. L.vo n. 22/97, poiché il 28 ottobre 2003 fu direttamente constatata dagli agenti forestali sulle particelle in contestazione un'attività di smaltimento senza autorizzazione di residui vegetali praticata nella forma di incenerimento a terra. Lo smaltimento concerneva invero scarti vegetali che - in quanto ricompresi nel Catalogo Europeo dei rifiuti (cfr. Cer 02.01.03) - sono da considerarsi rifiuti siccome materiali non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 8 punto e) del citato decreto, perché non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche. I rami ed il fogliame non può peraltro essere confuso con le materie fecali, né con le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali.

Certa è l'individuazione del responsabile nell'odierno imputato, trattandosi del soggetto che il giorno prima dell'operazione di incenerimento (scoperta dalla forestale) si fece carico di fronte al figlio Carlo, proprietario del fondo, di risolvere il problema della presenza sul terreno di grossi cumuli di residui vegetali (cfr. teste '***) che un'operazione di sgombero non andata a buon fine aveva mantenuto in tutta la loro evidenza.

Che del reato debba rispondere l'imputato, a prescindere dalla qualifica rivestita, risulta chiaro dal tenore della norma citata, e si desume dall'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" in essa adoperata: la fattispecie, infatti, non ha natura di reato proprio, e ricomprende l'attività di chiunque ponga in essere, non necessariamente a titolo imprenditoriale, le condotte descritte nel precetto, non solo in relazione ai rifiuti prodotti da terzi, ma anche ai rifiuti propri, purché l'attività non abbia carattere di assoluta occasionalità.

Il **** va dunque ritenuto responsabile del reato ascrittogli, senza che possa dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo integrativo della fattispecie che, stante la natura meramente contravvenzionale del reato, può atteggiarsi anche solo a colpa. L'imputato, in particolare, eluse il disposto legislativo che gli imponeva - per ragioni di tutela dell'ambiente - il conferimento dei rifiuti in una discarica autorizzata.

Non può invero ritenersi che l'autorizzazione ricevuta verbalmente dal Sindaco (cfr. teste ****) ad eliminare i residui vegetali tramite bruciatura valga ad esimere l'imputato da responsabilità, trattandosi di atto del tutto abnorme (sia sotto il profilo della competenza che della forma) rispetto alle normali procedure concernenti le autorizzazioni in materia di rifiuti. Lo smaltimento mediante incenerimento a terra - ove necessario (anche alla luce dell'ordinanza sindacale che lo vietava, facendo salvi i casi di comprovata impossibilità di entrare nel fondo con mezzi meccanici) - avrebbe dovuto essere specificatamente autorizzato nelle forme di legge. Né può sostenersi che l'imputato fosse caduto in un errore di buona fede, non potendo invocare come scusante qualsivoglia tipo di errore ai sensi dell'art. 47 o 5 cp (nel testo risultante dalla sentenza

della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364). Esso non poteva né doveva equivocare sulla validità di quell'autorizzazione, non essendo il Sindaco il soggetto deputato a rilasciarla (e tanto meno in quella forma), né poteva equivocare sulla natura di rifiuto dei residui, essendo il residuo vegetale in quanto tale ricompreso nel concetto di rifiuto in base al catalogo europeo.

In ordine alla quantificazione della pena, valutate globalmente le circostanze di cui all'art. 133 cp, nonché la modesta entità del fatto, concesse di conseguenza le circostanze attenuanti generiche, si stima equa la pena di Euro 2.000,00 di ammenda (pena base: Euro 3.000,00 di ammenda, diminuita ex art. 62 bis cp come sopra).

Il precedente penale a carico dell'imputato è ostativo alla concessione del beneficio della non menzione.

Alla condanna per la penale responsabilità consegue quella al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice,

visti gli artt. 533 e 535 cpp;

dichiara

**** responsabile del reato a clui ascritto e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo

Condanna

Alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Cles, 21/12/2005

Il Giudice